UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA

DIPARTIMENTO DI MATEMATICA

Decreto n. 3036 del 02 luglio 2018

IL DIRETTORE

Vista	la L. 9.5.1989, n. 168 e s.m.;
Vista	la L. 30.12.2010, n. 240 e s.m.;
Richiamato	lo Statuto dell'Università degli studi di Genova;
Richiamato	il Regolamento generale dei Ateneo, applicabile in quanto compatibile ai sensi della disposizione transitoria statutaria n. 3;
Richiamato	il D.R. n. 127 del 06 aprile 2012, inerente alla costituzione del Dipartimento di Matematica (DIMA), a decorrere dall'1.5.2012;
Richiamato	il DDG n. 5122 del 29.12.2017, inerente al conferimento al dott. Ettore GINESTRA dell'incarico di responsabile amministrativo (segretario amministrativo) del DIMA a decorrere dall'1.1.2018;
Richiamato	il D.R. n. 2114 del 21.5.2018, inerente alla nomina del Direttore del DIMA per il triennio accademico 2018 - 2021;
Richiamato	il D.R. n. 2292 del 29.5.2018, inerente alla nomina del Vicedirettore del DIMA per il triennio accademico 2018/2021;
Richiamato	il D.R. n. 2657 del 12.6.2018, di interpretazione dell'art. 61 dello Statuto, di annullamento di atti di procedimenti preordinati alla nomina dei rappresentanti dei docenti nella giunta per il triennio accademico 2018/2021, fra cui quello del DIMA, da ripetersi con l'avvio di nuovo procedimento, integrando l'elettorato passivo con i nomi di coloro che sono stati esclusi per aver svolto due mandati consecutivi;
Considerata	la necessità di procedere alla ripetizione della suddetta votazione e all'indizione dell'elezione della rappresentanza del personale docente nella Giunta di dipartimento per il triennio accademico 2018 – 2021 entro il mese di luglio, come previsto dalla N.d.R prot. n. 39361 del 12.6.2018;
Considerato	che, in relazione alla consistenza numerica del personale docente nel consiglio di dipartimento (48), devono essere eletti, ai sensi dell'art. 38 dello Statuto, n. 8 rappresentanti del personale docente nella giunta, pari al 15% dei docenti del dipartimento, approssimato all'intero superiore;
Ritenuto	di fissare la votazione ordinaria e la prima votazione suppletiva per il triennio accademico 2018/2021 nei giorni indicati nel dispositivo del presente decreto;
Acquisite	le disponibilità a far parte del seggio elettorale fra i docenti e il personale tecnico amministrativo del dipartimento

DECRETA

Art. 1 - Indizione

È indetta l'elezione, della rappresentanza del personale docente (collegio unico per le tre categorie di docenza) a tempo indeterminato nella giunta di dipartimento per il triennio accademico 2018 - 2021, per il giorno:

lunedì 23 luglio 2018 dalle ore 09:00 alle ore 17:00
presso l'aula 702 del Dipartimento di Matematica, settimo piano, via Dodecaneso, 35 – 16146 Genova – 010/3536965

Non è prevista la presentazione di formali candidature.

Art. 2 - Numero degli eligendi

In applicazione dell'art. 38 dello Statuto devono essere eletti, nelle votazioni ordinaria ed eventuale prima votazione suppletiva:

- numero 8 eligendi pari al 15% dei docenti nel consiglio di dipartimento, con approssimazione all'intero superiore.

Art. 3 - Componenti del seggio elettorale di norma il seggio è composto da elettori di varie categorie: valutare se individuare tra i componenti almeno un docente, se possibile

Componenti effettivi

- Signor Michele Merello - presidente;
- Dottoressa Ainhoa Larrauri Orozco - vicepresidentessa;
- Dottor Enrico Pandolfi- segretario;

Componenti supplenti

- Signor Aldo Ascolese;
- Dottoressa Anna Siri.

Durante le operazioni il seggio elettorale opera validamente con la presenza di due componenti, di cui, almeno, il presidente o il vice presidente; in fase di scrutinio opera validamente con la presenza di almeno tre componenti e sull'attribuzione o sulla nullità dei voti o delle schede decide a maggioranza e, in caso di parità, prevale il voto del presidente.

Art. 4 - Modalità di votazione

Per l'espressione del voto gli elettori utilizzano esclusivamente il seguente strumento fornito dal seggio: penna con inchiostro indelebile di colore blu.

Art. 5 - Elettorato attivo

Il collegio per la componente docente è unico per le tre categorie di docenza.

Il direttore e il vice direttore del dipartimento, ove già designato, componenti di diritto della nuova giunta per il triennio accademico di riferimento, hanno solo elettorato attivo per la componente docente.

Ha diritto di voto il personale docente a tempo indeterminato, componente del consiglio di dipartimento, nelle seguenti situazioni:

- in aspettativa sindacale e che esplica la relativa attività nell'ambito del comparto Università e Ricerca, in aspettativa per motivi di famiglia, autorizzato a svolgere esclusiva attività di ricerca e in congedo per motivi di studio o di ricerca;
- che non presta servizio perché, ai sensi di disposizioni di legge, esonerato dagli obblighi di ufficio, comandato, distaccato, collocato in aspettativa obbligatoria per situazioni di incompatibilità o in congedo per motivi di servizio all'estero del coniuge, in aspettativa per svolgere il periodo di prova presso altra amministrazione pubblica o in aspettativa senza assegni per svolgere attività presso altro ateneo o presso soggetti e organismi, pubblici o privati, in aspettativa per svolgere attività libero professionale (personale tecnico-amministrativo), in servizio civile, chiamato a svolgere attività di protezione civile.

Non ha diritto di voto colui che non è componente del consiglio di dipartimento o che:

- ❑ sia sospeso a seguito di procedimento penale o disciplinare o che si trovi sospeso cautelativamente a causa di procedimento penale o disciplinare in corso;

Art. 6 - Elettorato passivo

È costituito, dai componenti del consiglio di dipartimento, appartenenti allo stesso collegio.
L'elenco dell'elettorato passivo non include il direttore e il vicedirettore, ove già designato, nominati per il triennio accademico di riferimento, poiché già membri di diritto della nuova giunta.
L'elenco degli eleggibili riporta, per il collegio dei docenti, i professori e i ricercatori di ruolo e a tempo determinato in regime di impegno a tempo pieno e a tempo definito.

Il suddetto personale è inserito **negli elenchi alfabetici** nei quali sono evidenziati, con apposite note, i nominativi di coloro che non hanno elettorato attivo e/o passivo, trovandosi in particolari situazioni giuridiche verificate con l'Area personale.

Sono **eleggibili** coloro collocati:

- ❑ in aspettativa sindacale e che esplicano la relativa attività nell'ambito del comparto Università e Ricerca, in aspettativa per motivi di famiglia, autorizzati a svolgere esclusiva attività di ricerca, in congedo per motivi di studio o di ricerca o chiamato a svolgere attività di protezione civile.

Sono esclusi dall'elettorato passivo coloro che:

- ❑ non assicurano un numero di anni di servizio almeno pari alla durata del mandato prima della data di collocamento a riposo (art. 59, comma 1, dello Statuto); per le elezioni, ordinaria e prima suppletiva, per il triennio accademico di riferimento il requisito deve essere posseduto alla data dell'1.11.2018. Per le successive votazioni suppletive il requisito deve esse posseduto alla data di votazione e perdurare alla data di decorrenza della nomina;
- ❑ non prestano servizio perché, ai sensi di disposizioni di legge, esonerati dagli obblighi di ufficio, comandati, distaccati, collocati in aspettativa obbligatoria per situazioni di incompatibilità o in congedo per motivi di servizio all'estero del coniuge, in aspettativa per svolgere il periodo di prova presso altra amministrazione pubblica o in aspettativa senza assegni per svolgere attività presso altro ateneo;
- ❑ sono sospesi a seguito di procedimento penale o disciplinare o che si trovino sospesi cautelativamente a causa di procedimento disciplinare / penale in corso.

N.B. Riportare in allegato gli elenchi provvisori degli aventi diritto al voto e degli eleggibili.

Art. 7 - Incompatibilità

La carica di componente elettivo della giunta è incompatibile con le cariche di senatore accademico, consigliere di amministrazione, direttore e vicedirettore di dipartimento.

Art. 8 - *Quorum* per la validità della votazione ordinaria

Per ogni collegio l'elezione ordinaria è valida se ha votato almeno un terzo degli aventi diritto, con approssimazione all'intero superiore, qualora il risultato presenti dei decimali (art. 58, comma 2, dello Statuto);
Qualora a seguito dell'elezione ordinaria, non risulti eletto il previsto numero di rappresentanti, si svolgerà la prima elezione suppletiva entro il termine previsto per l'elezione ordinaria nel giorno più oltre precisato.

Maggioranza richiesta per l'elezione

Sono eletti coloro che riportano la maggioranza relativa dei voti, ovvero coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti (art. 66, comma 1, dello Statuto). A parità di voti prevale l'anzianità di ruolo e, a parità di anzianità di ruolo, quella anagrafica; l'anzianità di ruolo del docente è computata sommando

all'anzianità nella fascia di inquadramento l'anzianità nelle fasce pregresse; per i ricercatori a tempo determinato si computano i periodi di servizio svolti a seguito della stipula di contratti ai sensi della legge 230/2005 e della legge 240/2010;
Qualora nella graduatoria del collegio dei docenti eletti sia presente il professore nominato alla carica di componente del senato accademico / consiglio di amministrazione / vice direttore di dipartimento per il mandato corrispondente, anche parzialmente, a quello della nuova giunta, il direttore del dipartimento acquisisce l'opzione tra la carica di componente del senato accademico / consiglio di amministrazione / vicedirettore (membro di diritto della giunta) e la carica di membro elettivo della giunta entro dieci giorni dalla pubblicazione del provvedimento di approvazione degli atti elettorali; in caso di opzione per la carica di componente del senato accademico / consiglio di amministrazione / vicedirettore, il direttore, per la proclamazione e la nomina dell'eletto in sostituzione, procede scendendo in graduatoria secondo l'ordine decrescente dei voti. In mancanza di opzione si intende che il docente rinuncia alla carica di componente elettivo della giunta.
Il Direttore individua, in ordine decrescente, i non eletti.

Art. 9 - Preferenze
Ogni elettore può esprimere una sola preferenza (art. 66, comma 1, dello Statuto). Qualora l'elettore esprima voti di preferenza in eccedenza, non si considera validamente espresso alcun voto di preferenza.

Art. 10 – Termini di pubblicazione degli elettorati e per le opposizioni
Gli elenchi provvisori degli aventi diritto al voto e degli eleggibili sono acclusi al presente decreto e, unitamente allo stesso, pubblicati nell'albo del dipartimento entro il giorno 09 luglio 2018; della pubblicazione è data comunicazione sul sito internet del dipartimento.

Il termine per eventuali opposizioni ai suddetti elenchi è fissato in 3 giorni dalla relativa pubblicazione e scade il giorno 12 luglio 2018.

Gli elenchi definitivi degli aventi diritto al voto e degli eleggibili dei due collegi saranno pubblicati nell'albo e sul sito internet del dipartimento entro il giorno 13 luglio 2018.

Art. 11 – Eventuale votazione suppletiva
Qualora a seguito di elezione ordinaria nell'ambito di un collegio non risulti eletto il previsto numero di rappresentanti, gli elettori del collegio sono riconvocati per la prima votazione suppletiva, nello stesso seggio e con le stesse modalità per il giorno:

mercoledì 25 luglio 2018 dalle ore 09:00 alle ore 17:00
presso l'aula 702 del Dipartimento di Matematica, settimo piano, via Dodecaneso, 35 – 16146 Genova – 010/3536965

***Quorum* per la validità della votazione suppletiva**
La votazione suppletiva è valida qualunque sia il numero dei votanti.

Maggioranza richiesta per l'elezione suppletiva
Maggioranza relativa; risultano eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. A parità di voti prevale l'anzianità di ruolo e, a parità di anzianità di ruolo, quella anagrafica (art. 66 dello Statuto); l'anzianità di ruolo del docente è computata sommando all'anzianità nella fascia di inquadramento anche l'anzianità nelle fasce pregresse. Per i ricercatori a tempo determinato si computano i periodi di servizio svolti a seguito della stipula di contratti ai sensi della legge 230/2005 e della legge 240/2010.

Qualora nella graduatoria del collegio dei docenti eletti sia presente il professore nominato alla carica di componente del senato accademico / consiglio di amministrazione / vice direttore di dipartimento per il mandato corrispondente, anche parzialmente, a quello della nuova giunta, il direttore del dipartimento acquisisce l'opzione tra la carica di componente del senato accademico / consiglio di amministrazione / vicedirettore (membro di diritto della giunta) e la carica di membro elettivo della giunta entro dieci giorni dalla pubblicazione del provvedimento di approvazione degli atti elettorali; in caso di opzione per la carica di componente del senato accademico / consiglio di amministrazione / vicedirettore, il direttore, per la proclamazione e la nomina dell'eletto in sostituzione, procede scendendo in graduatoria secondo l'ordine decrescente dei voti. In mancanza di opzione si intende che il docente rinuncia alla carica di componente elettivo della giunta.
Il Direttore, a seguito delle eventuali rinunce, individua, in ordine decrescente, nell'ambito di ciascun collegio, i non eletti. Al fine di determinare nelle votazioni suppletive la "graduatoria dei non eletti" – l'ultimo degli eletti è individuato con riferimento al complesso delle votazioni ordinaria e suppletive svolte.

Preferenze per l'elezione suppletiva
Ogni elettore può esprimere un solo voto (art. 66 dello Statuto).

Ai sensi dell'art. 58, comma 5, dello Statuto qualora, per un collegio elettorale, il numero complessivo degli eletti nelle elezioni, ordinaria e prima suppletiva, fosse inferiore al numero degli eligendi, non si procede a ulteriori elezioni suppletive e la valida costituzione della giunta di dipartimento nella nuova composizione non è infirmata.

Art. 12 - Durata del mandato
La componente docente della giunta eletta per il nuovo mandato - in sede di votazione ordinaria o di prima suppletiva svoltesi entro il 31 luglio 2018 - dura in carica un triennio accademico (2018 - 2021) e comunque fino alla decorrenza della nomina degli eletti nelle votazioni per il successivo triennio. Agli effetti del computo per il cumulo dei mandati non si tiene conto del periodo eventualmente svolto nell'ambito del primo mandato fino al 31.10.2012.

Art. 13 - Nomina
La nomina dei rappresentanti risultati eletti è formalizzata con decreto del direttore di dipartimento, visti gli atti del seggio.

Art. 14 – Comunicazione, diffusione e pubblicazione
Il presente decreto è depositato presso il dipartimento, pubblicato nel relativo albo ed inserito nel sito internet della medesima struttura a cura del Direttore. È inviato a tutti coloro che hanno l'elettorato attivo, al rettore, al/ai preside/i di scuola, utilizzando il servizio di posta elettronica e al dirigente dell'area legale e generale (tramite notifica con il sistema di protocollo informatico ad affarigenerali@unige.it).
Il presente decreto è altresì trasmesso nella stessa data alle Organizzazioni sindacali [1]per l'informativa dovuta, ai sensi dell'art. 7, comma 2, lett. f) del Contratto Collettivo Integrativo del 28.3.2007.

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO

Per informazioni: Sig. Michele Merello
Tel 010/3536965 e-mail merello@dima.unige.it

[1] L'elenco aggiornato delle OO.SS. è reperibile c/o il Settore - Relazioni sindacali e trattamenti accessori (mail: relazionisindacali@unige.it)